



**CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA
(luglio 2014)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 1 - Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre alle presenti condizioni generali, l'ordine di acquisto nonché tutti i documenti ad esso allegati ivi comprese, ove previste, le Condizioni Speciali.

Art. 2 - Prezzi e Imposte

I prezzi indicati nel Contratto sono al netto di I.V.A.; essi non potranno essere variati in corso di esecuzione della fornitura, salvo il ricorrere di eventuali condizioni di legge, specificatamente applicabili.

Art. 3 - Date di consegna

I termini previsti per la consegna, riferiti al punto di resa stabilito nel Contratto, potranno essere prorogati solo con il consenso scritto del Committente.

L'obbligazione relativa al termine di consegna si intenderà adempiuta solamente qualora sia pervenuta al Committente, insieme ai materiali, la documentazione descritta nell'art. 12 delle presenti Condizioni Generali, nonché la documentazione eventualmente prescritta dalla legge.

Art. 4 - Variazione delle date di consegna

È facoltà del Committente modificare i termini di consegna in funzione di esigenze sopravvenute e compatibilmente con le possibilità del Fornitore.

Il Committente dovrà comunicare al Fornitore eventuali richieste di consegna anticipata, con preavviso di almeno un mese rispetto alle date stabilite nell'ordine.

I nuovi termini di consegna dovranno essere concordati per iscritto e sostituiranno a tutti gli effetti i termini di consegna originariamente previsti.

Art. 5 - Ritardo nell'adempimento

Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini contrattualmente previsti comporta l'applicazione delle penali, se indicate nel Contratto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui i termini siano dichiarati essenziali, la fattispecie è regolata altresì dal successivo art. 8 delle presenti Condizioni Generali.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 6 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi pattuiti rimarranno invariati fino a completa esecuzione dell'ordine, fatte salve eventuali clausole in deroga precisate nell'ordine.

Art. 7 - Fatturazione e pagamenti

1) Fatture

Il Fornitore dovrà inviare al Committente la fattura in originale.

Nelle fatture devono essere specificati il numero e la data del Contratto, dell'ordine di acquisto ovvero dell'ordine applicativo del contratto comunque denominato.

Le fatture devono indicare se si riferiscono a consegna parziale o totale e riportare la destinazione dei materiali.

L'intestazione e l'indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto, nell'ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi.

Gli importi fatturati devono essere assoggettati all'I.V.A. secondo le norme in vigore.

2) Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati nel Contratto ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

I pagamenti saranno effettuati dal Committente mediante bonifico bancario.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le forniture effettivamente eseguite ed accettate.

Art. 8 - Termini essenziali

Salvo diversa esplicita previsione nel Contratto e/o negli altri documenti contrattuali, i termini contrattuali non sono da intendersi posti come essenziali nell'interesse del Committente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1457 c.c., qualora siano contrattualmente previsti termini essenziali nell'interesse del Committente, il Fornitore è tenuto a eseguire la/le fornitura/e anche oltre il termine convenuto salvo che il Committente manifesti la volontà di risolvere il Contratto con le medesime modalità previste all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali per la clausola risolutiva espressa.

La violazione dei termini essenziali per fatto e colpa del Fornitore comporta, a carico di quest'ultimo, l'applicazione delle penali eventualmente previste nel Contratto e l'obbligo al risarcimento dei danni ulteriori patiti dal Committente.

Art. 9 - Imballi e Marcature

1) Imballi

Gli imballi per i materiali ordinati dovranno essere di natura e dimensioni idonee a sopportare i rischi prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati.

2) Marcature

Su ciascun collo dovrà essere apposta in modo visibile la seguente dicitura:

- Ragione sociale del Committente:

- Destinazione _____ (vedere testo)

- Ordine d'acquisto n. _____

- Peso lordo/netto Kg. _____ Kg. _____

- Collo n. _____ di _____

- Contenuto _____

Art. 10 - Importo del Contratto - Diritto di recesso

Nei contratti "a misura", l'importo massimo indicato corrisponde al fabbisogno previsto per il periodo di validità del Contratto stesso.

Senza obbligo di preavviso a carico del Committente, causa sufficiente di estinzione del rapporto contrattuale sarà il verificarsi anche di una sola delle seguenti condizioni:

- mutate esigenze economico - organizzative, tali da rendere non più utili per il Committente le forniture contemplate nel Contratto;

- rigetto, da parte del Committente, della proposta di beni alternativi di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 14 delle presenti Condizioni Generali,

- raggiungimento dell'importo massimo, anche prima della scadenza temporale prevista;

- decorso del termine di validità, indipendentemente dall'importo delle forniture fino ad allora eseguite.

In tutti i casi sopra indicati, il Committente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore esclusivamente i pagamenti dovuti per le forniture effettivamente eseguite ed accettate senza che l'importo massimo previsto costituisca vincolo.



**CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA
(luglio 2014)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

Art. 11 - Forza maggiore

Qualora il mancato rispetto dei termini contrattuali sia dovuto ad accertate cause di forza maggiore si applicano le seguenti disposizioni:

- 1) il Fornitore è esente da penali e dall'obbligo al risarcimento dei danni patiti dal Committente;
 - 2) qualora i termini non rispettati siano da ritenersi essenziali nell'interesse del Committente, questi può disporre la risoluzione del Contratto secondo le disposizioni contenute nel precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali;
 - 3) negli altri casi, qualora il ritardo si protragga per oltre due mesi, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto, senza oneri a suo carico, con le medesime modalità previste all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali;
 - 4) qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, si applica quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 18 delle presenti Condizioni Generali.
- Rimangono comunque salve le diverse previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 12 - Documentazione

Il materiale oggetto del Contratto, a richiesta del Committente, dovrà essere fornito corredato da tutta la documentazione tecnica per l'esercizio e la manutenzione nonché da quella relativa ai collaudi.

Art. 13 - Certificato di origine

Per i materiali non costruiti nei paesi membri dell'Unione Europea il Fornitore dovrà fornire al Committente il certificato di origine rilasciato dalla camera di commercio del paese di fabbricazione, o ente autorizzato equivalente.

Art. 14 - Regolamento REACH

Con riferimento al regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), l'esecuzione del contratto comporta, a carico del Fornitore, l'assunzione delle seguenti responsabilità:

- a) per le sostanze, tal quali o contenute in preparati, oggetto della fornitura devono considerarsi assolti tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;
- b) in caso di fornitura di sostanze tal quali o contenute in preparati, garantire che il Committente non si configura come fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo delle sostanze o preparati forniti esentandola, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in capo a tali soggetti;
- c) in caso di fornitura di articoli, come definiti all'art. 3, n. 3) del Regolamento REACH, garantire l'assenza in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso di sostanze pericolose incluse nella "Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation" (SVHC) pubblicata sul sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;
- d) nel caso di cui al punto precedente, obbligarsi a dare tempestiva informazione al Committente dell'eventuale inclusione, successiva alla stipulazione del contratto, di sostanze contenute nei preparati o articoli forniti nella "Candidate List" di cui sopra, in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Rimane inteso che il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera d) comporta, a carico del Fornitore, l'obbligo di sostituire con effetto immediato la fornitura di beni contenenti sostanze inserite nella Candidate List con beni analoghi nei quali tali

sostanze siano assenti o presenti in una concentrazione non superiore allo 0,1% in peso/peso.

Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime condizioni contrattuali, è responsabilità del Fornitore presentare un'offerta al Committente ed eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo.

Nel caso la proposta fornitura di beni alternativi venisse ritenuta non accettabile per condizioni economiche o per qualità, resta facoltà del Committente risolvere il Contratto o ridurne l'ambito di applicazione senza obbligo di indennizzo in favore del Fornitore.

Art. 15 - Ispezioni e collaudi

Ad ogni consegna il Committente potrà verificare che i materiali abbiano le caratteristiche indicate nel Contratto.

È inoltre facoltà del Committente sottoporre a controlli di laboratorio alcuni campioni prelevati dal materiale fornito: le spese sostenute per i controlli di laboratorio saranno addebitate al Fornitore nel caso in cui i materiali risultino non conformi alle previsioni contrattuali.

Fermo restando quanto precede, per le forniture che, nel testo del Contratto, vengano espressamente dichiarate di particolare importanza per l'organizzazione del Committente, è a quest'ultimo riservata l'incondizionata facoltà per i propri organi di controllo, nell'espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici del Fornitore al fine di verificare tutte le procedure – nonché le relative risultanze – attinenti alle attività svolte in esecuzione dell'ordine.

Al fine di garantire la continuità della lavorazione e consentire l'esecuzione della fornitura secondo i canoni di qualità produttiva previsti per produzioni analoghe, il diritto di accesso è esercitato dal Committente nel rispetto delle esigenze organizzative e procedurali del Fornitore. In particolare, il diritto di accesso potrà avvenire durante il normale orario di ufficio e di norma con preavviso di almeno 24 ore. In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dal Fornitore per l'esecuzione della fornitura commissionata, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona fede nell'esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.

Art. 16 - Garanzie

Le apparecchiature ed i materiali oggetto del Contratto devono essere costruiti a regola d'arte e avere le caratteristiche previste nelle specifiche tecniche allegate all'ordine.

Ferme le altre previsioni normative, il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente ai sensi degli articoli 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta) e 1497 c.c. (mancanza di qualità).

Eventuali permessi di spedizione del materiale rilasciati dagli incaricati del Committente dopo il collaudo presso le officine del Fornitore, così come l'eventuale ricevimento della merce al punto di resa, non esonerano il Fornitore dalla garanzia per i vizi o la mancanza di qualità che dovessero manifestarsi entro i 24 mesi successivi alla consegna. In tali casi il Fornitore, salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto (o alla riduzione del prezzo), è tenuto ad effettuare le riparazioni o sostituzioni necessarie nel minor tempo possibile: quanto al ritardo nell'adempimento si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1495 c.c. il Committente dovrà denunciare l'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità entro 60 giorni dalla scoperta.

Art. 17 - Brevetti

Il Fornitore garantisce di essere in possesso di brevetti e licenze relativi ai materiali ed alle apparecchiature oggetto del Contratto e



**CONDIZIONI GENERALI DI
FORNITURA
(luglio 2014)**

di A2A S.p.A. e delle Società del Gruppo

comunque di essere titolare dei diritti inerenti alla produzione e alla vendita.

Il Fornitore terrà indenne il Committente per qualsiasi costo sopportato o danno subito in caso di eventuali contestazioni di terzi circa effettive o presunte violazioni delle norme poste a tutela dei diritti di brevetto, ivi compresi i modelli di utilità, e dei diritti sulle opere dell'ingegno e ciò anche in riferimento ai metodi, ai mezzi ed agli strumenti utilizzati dal Fornitore per la produzione dei beni compravenduti.

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto su iniziativa del Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- 1) apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- 2) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore;
- 3) comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Committente da rapporto organico o dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa, a carico del Fornitore medesimo;
- 4) ritardo nella consegna dei materiali superiore a due mesi, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto a forza maggiore;
- 5) mancato rispetto dei termini dichiarati essenziali, come previsto nell'art. 8 delle presenti Condizioni Generali;
- 6) perdita delle licenze o dei Brevetti indicati nell'art. 16 delle presenti Condizioni Generali;
- 7) accertata inadempienza o irregolarità nei versamenti dei contributi INAIL, INPS.

Qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, il Committente ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese del Fornitore tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata al Fornitore con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.

Art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e del credito

Al Fornitore è fatto divieto di cedere il Contratto.

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto (art.1260, secondo comma, c.c.).

Art. 20 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto, ivi comprese le presenti Condizioni Generali, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

luogo, data

Il Fornitore

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., nella mia qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiaro di approvare espressamente le seguenti clausole:

- art. 4 - Variazione date di consegna;
- art. 5 - Ritardo nell'adempimento;
- art. 6 - Invariabilità dei prezzi;
- art. 7 - Fatturazione e pagamenti;
- art. 8 - Termini essenziali;
- art. 10 - Importo del Contratto – Diritto di recesso
- art. 11 - Forza maggiore;
- art. 16 - Garanzie;
- art. 18 - Clausola risolutiva espressa;
- art. 19 - Divieto di cessione del Contratto e del credito;
- art. 20 - Legge regolatrice del Contratto e Foro esclusivo.

Il Fornitore